



Comune di Ponte San Pietro

(Provincia di Bergamo)

AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO DI SALMA, DI CADAVERE, DI RESTI MORTALI E DI CENERI, AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE, ALLA SEPOLTURA, ALL’AFFIDO CENERI ED ALLA DISPERSIONE CENERI

A CHI RIVOLGERSI

Servizi demografici - Ufficio Stato Civile – Piazza Libertà n. 1
Tel. 035-6228413 - 035-6228414 fax 035-6228499
e-mail: servizio.demografico@comune.pontesanpietro.bg.it

DENUNCIA DI MORTE

La denuncia di morte deve essere presentata entro 24 ore all'Ufficiale di Stato Civile del luogo dove è avvenuto il decesso, da uno dei familiari o dall'impresario delle pompe funebri, oppure da persona informata del decesso.

1) Decesso in abitazione

Per effettuare la denuncia di morte bisogna presentarsi con:

- l'avviso di morte / notifica di morte rilasciati dal medico curante o da chi ne ha constatato il decesso;
- la scheda Istat rilasciata dal medico curante o da chi ne ha constatato il decesso.

L'ufficiale dello Stato Civile dovrà avvisare l'ATS di competenza per effettuare la visita necroscopica a seguito della quale verrà rilasciato l'accertamento di morte.

L'impresa Funebre, una volta in possesso dell'accertamento di morte, dovrà trasmetterlo all'ufficio di stato civile, via email unitamente alla domanda di rilascio dell'autorizzazione al trasporto con marca da bollo da € 16.00 (tramite l'apposito modulo scaricabile dal sito **MODELLO 1**). Nella domanda andranno inserite tutte le informazioni necessarie alla preparazione della pratica: luogo e data del trasporto, data ed ora delle esequie, luogo di tumulazione del feretro e se si tratta di cremazione andrà indicato anche il forno, l'orario del trasporto e dell'arrivo, così come il luogo di tumulazione delle ceneri.

Sarà cura dell'ufficiale di stato civile, una volta ultimata la pratica, avvisare l'Impresa via telefono, per il ritiro dell'autorizzazione al trasporto, dell'autorizzazione alla sepoltura o dell'autorizzazione alla cremazione negli orari stabiliti. In tale occasione l'Impresa dovrà portare:

1. gli originali unitamente alle marche da bollo necessarie alla tipologia di pratica;
2. il verbale di chiusura feretro.

2) Decesso in ospedale o casa di riposo

Se il decesso è avvenuto in Ospedale o nella Casa di Riposo sarà la struttura sanitaria a dover effettuare la visita necroscopica.

L'impresa funebre dovrà anticipare via email tutta la documentazione in suo possesso e cioè:

- Allegato 2 (se trasportato a cassa aperta in abitazione o presso altra struttura autorizzata) o notifica di morte (se la salma resta in Ospedale/RSA)
- accertamento di morte
- scheda ISTAT
- domanda di rilascio dell'autorizzazione al trasporto con marca da bollo da € 16.00 (tramite l'apposito modulo scaricabile dal sito **MODELLO 2** o **MODELLO 3**). Nella domanda andranno inserite tutte le informazioni necessarie alla preparazione della pratica: luogo e data del trasporto, data ed ora delle esequie, luogo di tumulazione del feretro e se si tratta di cremazione andrà indicato anche il forno, l'orario del trasporto e dell'arrivo, così come il luogo di tumulazione delle ceneri.

Sarà cura dell'ufficiale di stato civile, una volta ultimata la pratica, avvisare l'Impresa via telefono, per il ritiro dell'autorizzazione al trasporto, dell'autorizzazione alla sepoltura o dell'autorizzazione alla cremazione negli orari stabiliti. In tale occasione l'Impresa dovrà portare:

1. gli originali unitamente alle marche da bollo necessarie alla tipologia di pratica;
2. il verbale di chiusura feretro.

Morte violenta o in ipotesi di reato

In caso di incidenti o morti sospette è indispensabile anche il nulla osta per il seppellimento o per la cremazione rilasciato dall'Autorità Giudiziaria su disposizione del Magistrato.

CREMAZIONE

In caso di cremazione, bisogna inoltre allegare ai documenti, già previsti per le fasi 1 e 2, la domanda di rilascio dell'autorizzazione al trasporto e cremazione con marca da bollo da € 16.00 (tramite l'apposito modulo scaricabile dal sito **MODELLO 4A** o **MODELLO 4B**) ed uno dei seguenti documenti:

- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà indicante che il defunto in vita avesse manifestato la volontà alla cremazione esibendo idoneo documento d'identità di chi firma (modulo scaricabile dal sito **MODELLO 5**);

- la dichiarazione della volontà della persona deceduta, che per coloro che erano iscritti ad associazioni riconosciute è la dichiarazione di volontà convalidata dal Presidente dell'associazione;
- volontà espressa tramite testamento olografo;
- processo verbale della manifestazione di volontà effettuata dal coniuge o dal parente più prossimo sottoscritto dinanzi all'Ufficiale dello Stato Civile esibendo idoneo documento d'identità di chi firma.

AFFIDAMENTO CENERI

L'affidamento dell'urna cineraria ai familiari può avvenire quando vi sia espressa volontà del defunto o volontà manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.

I soggetti avente titolo, devono presentarsi al comune, ove è avvenuto il decesso, per compilare il documento di cui all'articolo 7, comma 5, della legge regionale 22/03, secondo il modello approvato dalla Giunta Regionale, dal quale risultano le generalità e la residenza di chi prende in consegna l'urna (modulo scaricabile dal sito **MODELLO 6**).

In caso di impossibilità a recarsi in Comune il modulo è scaricabile dal sito e va riconsegnato dall'Impresa Funebre in originale.

Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento delle ceneri, possono conferirle al cinerario comune o provvedere alla loro tumulazione previa comunicazione di recesso e successivo rilascio dell'autorizzazione del Comune dove si trovano le ceneri.

DISPERSIONE CENERI

La dispersione delle ceneri è autorizzata, secondo la volontà del defunto (volontà espressa in forma scritta od orale ed espressa dal coniuge o dal parente più prossimo), dall'ufficiale di stato civile del comune in cui è avvenuto il decesso, ovvero, in caso di ceneri già tumulate alla data di entrata in vigore del presente regolamento, dall'ufficiale di stato civile del comune in cui si trova il cimitero.

Alla richiesta di autorizzazione alla dispersione va allegato il documento di cui all'articolo 7, comma 5, della legge regionale 22/03, secondo il modello approvato dalla Giunta Regionale, in cui sono indicati il soggetto che provvede alla dispersione delle ceneri e il luogo ove le ceneri sono disperse secondo l'articolo 7, comma 2, della legge regionale (modulo scaricabile dal sito **MODELLO 7**).

La dispersione delle sole ceneri è consentita nei luoghi previsti dalla legislazione vigente.

Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi con apposito modulo scaricato dal sito (**MODELLO 8**). In assenza di qualunque indicazione, decorsi 90 giorni dalla cremazione, le ceneri vengono disperse in cinerario comune o nel giardino delle rimembranze.

COSTI

Il rilascio delle autorizzazioni è esente da diritti comunali.

L'unico importo da versare è relativo alla richiesta di affido ceneri nella misura di € 25,00 da versare direttamente in contanti all'ufficio stato civile.